

**PROSPETTO "A" allegato alla deliberazione n. 7 del 24/03/2016**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U - ANNO 2016**

**ALIQUOTE:**

- Aliquota ordinaria nella misura del 0,90 per cento

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si ritiene di confermare le aliquote come a fianco indicate:

- Abitazioni principali **SOLO** categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** 0,40 per cento  
e relative pertinenze, nella misura massima di una unità per  
ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7
- Terreni edificabili 0,70 per cento
- Terreni agricoli 0,70 per cento

**DETRAZIONE:**

- Abitazione principale **solo** cat. **A/1, A/8 e A/9** € 200,00  
e relative pertinenze nella misura massima di una  
unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7

La detrazione è rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

**ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE.**

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**COMODATO D'USO GRATUITO**

- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile

concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

**VALORI MEDI CONVENZIONALI AREE EDIFICABILI:**

a)	Aree edificabili residenziali	€ 35,00/mq
b)	Aree edificabili industriali	€ 17,00/mq

**PROSPETTO "B" allegato alla deliberazione n. 7 del 24/03/2016**

**TARI - ANNO 2016**

**Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti**

**Determinazione tariffa ai sensi dell'art. 1 comma 652 della legge 147 del 23/12/2013:**

CATEGORIA	DESCRIZIONE TIPOLOGIA LOCALI	TARIFFE AL MQ.
Cat. 1	Locali ad uso abitazione	1,55
Cat. 2	Locali destinati ad uso pubblico o privato, studi professionali, banche, ambulatori e simili	3,10
Cat.3	Stabilimenti ed edifici industriali	3,10
Cat. 4	Locali destinati a negozi e botteghe, ad uso commerciale o artigianale, pubbliche rimesse e depositi di merce e simili	3,10
Cat. 5	Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie ristoranti, caffè, bar e simili	3,10
Cat. 6	Collegi, convitti, pensioni, case di cura per la parte in cui producono rifiuti assimilabili agli urbani	3,10
Cat. 7	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche ed associazioni varie aventi fini costituzionali protetti, scuole pubbliche e private	3,10
Cat. 8	Aree adibite a campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari e altri	3,10
Cat. 9	Altre aree scoperte ad uso privato dove si producono rifiuti	3,10

**DETRAZIONI TARIFFA:**

- Abitazione unico occupante: 10%
- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo : 10%
- Compostaggio domestico: 10%
- Abitazioni possedute da AIRE: 50%

**TASI – ANNO 2016**

**Tributo sui servizi indivisibili**

<b>Tipo immobile</b>	<b>ALIQUOTA TASI</b>
Locali destinati a negozi e botteghe, ad uso commerciale o artigianale, Alberghi, esercizi pubblici	0,80 per mille
Altri immobili	1,50 per mille
Fabbricati Strumentali	1,00 per mille
Immobili Cat. D	1,50 per mille
Aree fabbricabili	1,50 per mille

**PERCENTUALE TRIBUTO PER IMMOBILI OCCUPATI DA SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE:**

- Titolare del diritto reale 70%

**COMODATO D'USO GRATUITO**

- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

**VERIFICA RISPETTO ALIQUOTA MASSIMA IMU + TASI**

<b>Tipo immobile</b>	<b>ALIQUOTA TASI APPLICATA</b>	<b>ALIQUOTA IMU APPLICATA</b>
Locali destinati a negozi e botteghe, ad uso commerciale o artigianale, Alberghi, esercizi pubblici	0,80 per mille	9,00 per mille
Altri fabbricati	1,50 per mille	9,0 per mille
Fabbricati Strumentali	1,00	2,0 per mille
Immobili Cat. D	1,50 per mille	9,0 per mille
Aree fabbricabili	1,50 per mille	7,0 per mille